



# COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

Provincia di Cuneo

**COPIA**

**DELIBERAZIONE**

**N. 14**

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

**OGGETTO:** Approvazione modifiche Regolamento Imposta Unica Comunale (I.U.C.).

L'anno **2016** addì **diciassette** del mese di **marzo** alle ore **21,00** nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1 – CAVAGLIA' Marco	Sì		7 – ALESSO Luciano	Sì	
2 – PROCHIETTO Antonio	Sì		8 – RISSO Mario Luigi	Sì	
3 – BOSIO Stefania	Sì		9 – RATTALINO Filippo Mario		Sì
4 – RASPO Andrea	Sì		10 – GROSSO Giovanni		Sì
5 – FISSORE Mirko	Sì		11 – ALLASIA Massimo	Sì	
6 – ALLASIA Alessandro	Sì				
				9	2

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale, *Bacchetta Dott. Carmelo Mario*, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Cavaglia Ing. Marco, *SINDACO*, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che, ad opera dei commi 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (.I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, che si compone dai seguenti tributi:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
  - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
  - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Vista la deliberazione del consiglio Comunale n. 17 del 10.07.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale "IUC" e la delibera del Consiglio comunale n. 11 del 04.06.2015 relativo alla modifica del regolamento IUC;

**RILEVATO** che

- l'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, ha previsto l'introduzione, in via sperimentale, dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;
- l'articolo 13 del D.L. 201/2011 sopra richiamato disciplina nel dettaglio il tributo;
- l'art. 1 comma 703 della L. 147/2013 lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- l'art. 1 commi 10 e seguenti della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016);

**RILEVATO** che:

- la richiamata Legge di Stabilità 2014 disciplina nel dettaglio la tassa sui servizi indivisibili ai commi 669 e seguenti;
- La legge di stabilità 2016 che modifica la disciplina precedente;
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria;

**RILEVATO** che:

- la richiamata Legge di Stabilità 2014 disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi 641 e seguenti;
- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- i soggetti passivi sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- il comma 704 dell'art. 1 della L. 147/2013 abroga l'art. 14 del d.l. 201/2011 relativo alla disciplina della TARES;

**RILEVATO** che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale", nonché ai sensi delle disposizioni dettate dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201;

**VERIFICATO** che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: " Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

**CONSIDERATO** che occorre aggiornare il Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale unica "IUC" per adeguarlo al nuovo contesto normativo ed alle esigenze del bilancio;

**CONSIDERATO** che l'imposta unica comunale è applicata e riscossa dal Comune, secondo le modalità imposte dalla stessa legge n. 147/2013 e successive novità normative ;

**VISTO** l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

**DATO** atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016/2018 è stato prorogato al 30.04.2016 con D.M. del 01.03.2016;

Visto la bozza di regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale "IUC" allegata alla presente (Allegato A) di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contenente le seguenti modifiche:

- art. 1 comma 2 è sostituito dal seguente: *La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.*

- art. 20 è sostituito dal seguente: *“Soggetti passivi dell’imposta sono:
  - a) il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree fabbricabili;
  - b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
  - c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
  - d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto”;*
- art. 22 comma 5 viene soppresso e il nuovo comma 10 è integrato con la lettera c) :” *per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23”;*
- art. 23 è sostituito dal seguente: *“A decorrere dall’anno 2016 sono esenti dall’IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 29.03.2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione”;*
- art. 62 è sostituito dal seguente: *“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, convertito con la legge n. 214/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;*
- art. 63 comma 1 è sostituito dal seguente: *“La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui al precedente art. 62. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria” ed il comma 4 è integrato: “Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015, pari al 90 (novanta) per cento dell’ammontare complessivo del tributo.”;*
- art. 65 comma 1 è integrato: *“Per l’anno 2016 i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015”;*

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

**EVIDENZIATO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale;

**VISTA** la bozza del regolamento IUC modificato allegato alla presente (ALLEGATO A) ;

Visto il D.L. n. 16 del 06 marzo 2014, convertito con la legge n. 68 del 02.05.2014;

Visto il D.L. N. 66 del 24.04.2014 convertito con al Legge n. 89/2014;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Vista la L. 212/2000, relativa allo Statuto del Contribuente;

Vista la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)".

Vista la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016);

Dato atto del parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1° D.Lgs. 18.08.2000 n 267, attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, I comma, del medesimo D.Lgs, la regolarità e la correttezza della delibera proposta dal segretario comunale;

Dato atto del parere contabile favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1° D.Lgs. 18.08.2000 n 267, proposta dal responsabile del Servizio finanziario;

Acquisito in merito il parere favorevole ex art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 del Revisore dei Conti in ordine al regolamento approvato con la presente deliberazione;

**CON** voti favorevoli n. 9 (nove), espressi in forma palese per alzata di mano,

## **DELIBERA**

- 1) **DI APPROVARE** le seguenti modifiche al Regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 10.07.2015 e modificato con la deliberazione n.11 del 04.06.2015:

- art. 1 comma 2 è sostituito dal seguente: *La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore*

*dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.*

- art. 20 è sostituito dal seguente: "Soggetti passivi dell'imposta sono:

*e) il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree fabbricabili;*

*f) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;*

*g) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;*

*h) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto";*

- art. 22 comma 5 viene soppresso e il nuovo comma 10 è integrato con la lettera c) :" *per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23";*

- art. 23 è sostituito dal seguente: "*A decorrere dall'anno 2016 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 29.03.2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione";*

- art. 62 è sostituito dal seguente: "*Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, convertito con la legge n. 214/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";*

- art. 63 comma 1 è sostituito dal seguente: "*La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui al precedente art. 62. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria" ed il comma 4 è integrato: "Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015, pari al 90 (novanta) per cento dell'ammontare complessivo del tributo.";*

- art. 65 comma 1 è integrato: “*Per l’anno 2016 i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, nella stesa misura applicata per l’anno 2015*”;

- 2) **DI DARE ATTO** che il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) con le modifiche di cui al punto 1) è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A),
- 3) **DI PRENDERE ATTO** che il predetto regolamento verrà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2016;
- 4) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione verrà pubblicata, ai sensi e con le modalità previste dalla legge, sul Portale del Federalismo fiscale;

Con distinta votazione ad unanimità, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 sussistendo ragioni di urgenza nell’adozione dei provvedimenti consequenziali.

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b>
<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</b>  F.to Bacchetta Dott. Carmelo Mario

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b>
<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</b>  F.to Bonetto Laura

IL PRESIDENTE  
F.to Cavaglià Marco

Il Segretario Comunale

F.to Bacchetta Dott. Carmelo Mario

---

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **07 APRILE 2016**, ai sensi art. 124 – comma 1 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

*Il Segretario Comunale*  
F.to Bacchetta Dott. Carmelo Mario

---

*Copia conforme, all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo*

Monasterolo di Savigliano, Lì **07 APRILE 2016**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

### DIVENUTA ESECUTIVA

In data **17 MARZO 2016**, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);

In data \_\_\_\_\_, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

*Il Segretario Comunale*  
F.to Bacchetta Dott. Carmelo Mario